

XVIII legislatura

A.S. 717-B:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25
luglio 2018, n. 91, recante proroga di
termini previsti da disposizioni
legislative"**

Settembre 2018

n. 38



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2018). Nota di lettura, «A.S. 717-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"». NL38, settembre 2018, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Proroga di termini in materia di enti territoriali</i>)	1
Comma 2- <i>bis</i> (Proroga in materia di funzioni fondamentali dei comuni).....	1
Comma 2- <i>ter</i> (Istituzione di un tavolo tecnico-politico).....	1
Commi 2- <i>quater</i> e 2- <i>quinqües</i> (Irrilevanza del mancato rispetto degli obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio finanziari originari)	2
Articolo 5 (<i>Proroga di termini in materia di lavoro e di politiche sociali</i>)	2
Articolo 6 (<i>Proroga di termini in materia di istruzione e università</i>).....	3
Comma 3- <i>quater</i> (Effetti delle violazioni degli obblighi di vaccinazione relativi ai minori)	3
Comma 3- <i>sexies</i> (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente).....	3
Commi 3- <i>septies</i> e 3- <i>octies</i> (Requisiti di ammissione all'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione e Alternanza scuola - lavoro).....	4
Articolo 9 (<i>Proroga di termini in materia di eventi sismici</i>).....	5
Commi 2- <i>septies</i> e 2- <i>octies</i> (Proroga contributi per la ripresa economica)	5
Articolo 9- <i>quater</i> (<i>Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori</i>)	5
Articolo 11 (<i>Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi</i>).....	6

PREMESSA

Vengono esaminate le sole norme modificate o inserite *ex novo* dalla Camera dei deputati.

Articolo 1 **(Proroga di termini in materia di enti territoriali)**

Comma 2-bis **(Proroga in materia di funzioni fondamentali dei comuni)**

La norma proroga dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 il termine entro il quale i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti a comunità montane devono assicurare l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.

La RT afferma che la disposizione riveste carattere ordinamentale e pertanto non determina effetti finanziari.

Al riguardo, atteso che alla norma originaria¹ non sono stati ascritti effetti finanziari, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 2-ter **(Istituzione di un tavolo tecnico-politico)**

La norma istituisce, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

La RT afferma che la disposizione riveste carattere ordinamentale e pertanto non determina effetti finanziari.

Al riguardo, attesa l'assenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria, andrebbe chiarito se all'istituzione del tavolo, nonché al suo funzionamento, si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

¹ Articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotto con l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012.

Commi 2-quater e 2-quinquies
(Irrilevanza del mancato rispetto degli obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio finanziari originari)

Le norme, modificate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, stabiliscono che nelle more della complessiva riforma delle procedure di risanamento di cui al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato o riformulato, la verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, è effettuata all'esito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2019.

Resta fermo l'obbligo da parte dell'organo di revisione di provvedere alla trasmissione della relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

Non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni del piano di riequilibrio finanziario pluriennale l'eventuale mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui alla normativa vigente, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato.

Conseguentemente si prevede che non trovano applicazione le norme vigenti contrastanti con tale previsione normativa.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto incide solo sul procedimento di adozione dell'atto e sulle modalità e tempistiche di approvazione e controllo da parte delle sezioni regionali delle Autonomie locali della Corte dei conti.

Al riguardo, nulla da osservare, anche considerato che il posticipo della verifica sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è possibile solo a condizione che la Corte dei Conti abbia approvato il nuovo piano di riequilibrio.

Articolo 5

(Proroga di termini in materia di lavoro e di politiche sociali)

Il comma 1-*bis*, intervenendo sull'articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge n. 205 del 2017 proroga dal 30 settembre al 15 novembre 2018 il termine per la conclusione dei lavori della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, fermo restando l'obbligo di presentare al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori entro i successivi 10 giorni.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto lo stesso articolo 1, comma 155, della legge n. 205 del 2017 prevede che ai componenti della Commissione non spettino compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6 ***(Proroga di termini in materia di istruzione e università)***

Comma 3-quater **(Effetti delle violazioni degli obblighi di vaccinazione relativi ai minori)**

Il comma 3-quater interviene su una disposizione transitoria prevista dall'articolo 5 del D.L. 73/2017 (L. 119/2017) che aveva stabilito la possibilità, per dimostrare l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, di presentare presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, incluse le private non paritarie, una dichiarazione sostitutiva della documentazione certificativa in originale. La nuova disposizione proroga la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva al presente anno scolastico 2018/2019, oltre che al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi dei centri di formazione professionale 2018/2019; inoltre, fissa al 10 marzo 2019 il termine di presentazione della stessa documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni.

La RT di passaggio evidenzia che la integrazione è finalizzata ad agevolare, per il solo anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, la frequenza, da parte dei minorenni, delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie.

A tale fine, sottolinea che la norma proroga all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019 l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, prima parte, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, la quale aveva previsto, per l'anno scolastico 2017/2018 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, che la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie poteva essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2019. Conclude evidenziando che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, pur trattandosi di norma ordinamentale, andrebbe comunque confermato che le istituzioni scolastiche, nelle more dell'acquisizione del certificato potranno procedere all'effettuazione dei dovuti controlli, anche a campione, previsti dalla normativa vigente in presenza di accettazione di dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del D.P.R. 445/2000. A tal fine, va da sé potendo avvalersi l'Amministrazione scolastica delle sole risorse umane e strumentali previste per il loro funzionamento ai sensi della legislazione vigente.

Comma 3-sexies **(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente)**

Il comma 3-sexies– introdotto alla Camera nel corso dell'esame in sede referente – fissa al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per l'utilizzo delle risorse stanziato, relativamente all'a.s. 2016/2017, per la Carta

elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.

La RT di passaggio ribadisce che la norma proroga al 31 dicembre 2018 la data entro cui le somme di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche relative all'a.s. 2016/2017 possono essere utilizzate dai docenti; tale data è attualmente il 31 agosto 2018 in quanto si fa riferimento alla conclusione dell'a.s. 2017/2018. Tale proroga, consentendo di fatto il cumulo delle somme citate anche con le nuove somme relative al prossimo anno scolastico 2018/2019.

La RT certifica che dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso in termini di competenza finanziaria che l'articolo 6, comma 6, del D.P.C.M. 28/11/2016, disciplina le peculiari modalità di erogazione dei fondi di bilancio in questione² - ivi, tra l'altro, stabilendosi espressamente che le somme "non spese" entro il termine dell'anno scolastico di riferimento (ovvero, entro il 31 agosto), possano rendersi comunque disponibili nell'ambito delle risorse previste per la Carta per l'anno scolastico successivo, in aggiunta a quelle ordinariamente da erogarsi nel medesimo anno scolastico - andrebbe confermato che dalla norma in esame, che differisce da agosto sino a dicembre la "spendibilità" delle risorse disponibili nel corrente esercizio, non derivino alterazioni rispetto ai saldi tendenziali di finanza pubblica redatti ai sensi della normativa vigente per il 2018.

In proposito, si evidenzia comunque che il principio generale stabilito dall'articolo 34-*bis*, comma 1, della legge di contabilità prevede che di norma gli stanziamenti di bilancio di parte corrente che non risultino impegnati al termine dell'esercizio di riferimento, debbano sempre concorrere alla formazione di "economie" per il medesimo.

Commi 3-*septies* e 3-*octies*

(Requisiti di ammissione all'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione e Alternanza scuola - lavoro)

I commi 3-*septies* e 3-*octies* differiscono dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019 il termine ultimo (previsto dall'art. 26, co. 1, secondo periodo, del d.lgs. 62/2017) di entrata in vigore delle disposizioni del medesimo d.lgs. (art. 13, co. 2, lett. b) e c), e art. 14, co. 3, sesto periodo) in base alle quali, per l'ammissione all'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, a partire dall'a.s. 2018/2019, sarebbero stati necessari, rispettivamente:

- la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;
- lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso per 400 ore negli istituti tecnici e professionali e per 200 ore nei licei (o, per i candidati esterni, di attività ad esse assimilabili).

² I capitoli del bilancio dello Stato interessati sono il 2173; 2174 e 2175, pp. gg. n.6, dello stato di previsione del MIUR. Il rilascio della Carta opera mediante il ricorso a SOGEI spa.

La RT certifica sul comma 3-*septies* che la disposizione differisce dal 1 settembre 2018 al 1 settembre 2019 il termine dell'entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b) e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI come requisito di partecipazione all'esame di stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado. Conferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 3-*octies*, afferma che la norma proroga dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019 il termine di entrata in vigore dell'art. 13, comma 2, lett. c), nonché dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, limitatamente alle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, che i candidati agli esami di Stato devono attestare come requisito di ammissione agli esami stessi, con riferimento alle tipologie e ai criteri di riconoscimento di tali attività, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Certifica che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione del tenore meramente ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 9

(Proroga di termini in materia di eventi sismici)

Commi 2-*septies* e 2-*octies*

(Proroga contributi per la ripresa economica)

Le norme estendono anche all'anno 2019, nel limite complessivo di 5 milioni di euro, la concessione di contributi in favore delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e in possesso di determinate caratteristiche.

Al suddetto onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, relativamente all'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica andrebbe assicurata la disponibilità delle somme in esame.

Articolo 9-*quater*

(Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori)

Il comma 1 dispone che per l'anno 2018 le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (si tratta di somme per interventi di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa), come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12, possono

essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime finalità, nei limiti della parte non utilizzata, anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 99 del 2009.

La RT afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle risorse già destinate, per l'esercizio corrente, all'attuazione degli specifici interventi previsti nelle aree di crisi complessa e consente di affrontare adeguatamente le necessità derivanti dalla possibile estensione dei beneficiari della misura in questione.

Le disponibilità finanziarie ancora presenti nelle Regioni interessate dalle aree di crisi complessa per la cassa integrazione straordinaria e la mobilità ammontano a 189.946.236,67 euro.

Al riguardo, premesso che si tratta di un'ulteriore finalizzazione di risorse già stanziata per interventi che sembrano essere caratterizzati da un sufficiente grado di modulabilità e che un'analogia disposizione era già prevista dall'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, si osserva comunque che le risorse in questione, stanziata per il 2016-2017 ma non utilizzate, sarebbero verosimilmente ormai destinate al miglioramento dei saldi, in assenza della presente disposizione.

Articolo 11

(Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi)

Il comma 1-bis apporta le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge n. 205 del 2017:

a) al comma 1106, aggiunge le pronunce dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) nel novero dei provvedimenti che possono riconoscere l'esistenza di un danno ingiusto arrecato ai risparmiatori in relazione alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, al fine di accedere alle misure di ristoro a valere sul Fondo di ristoro finanziario (che dispone di una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021).

b) al comma 1107, proroga dal 31 marzo 2018 al 31 gennaio 2019 il termine per l'emanazione del DPCM con il quale vanno stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessarie all'attuazione di quanto disposto dai commi da 1106 a 1109. Resta fermo che dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato.

Viene infine stabilito, intervenendo sul medesimo comma 1107, che nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori di cui al comma 1106 già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF, nonché i risparmiatori di cui al medesimo comma 1106, i cui ricorsi, già presentati, saranno decisi con pronuncia favorevole entro il 30 novembre 2018 dall'ACF, possono avanzare istanza alla CONSOB, secondo modalità dalla stessa stabilite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Autorità, al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione, nella misura del 30% e con il limite massimo di 100.000 euro, dell'importo liquidato. A tale fine il fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori), la cui finalità, nel limite di 25 milioni di euro, è estesa anche alle esigenze di cui al presente comma, è integrato dell'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2018.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106.

La RT puntualizza che il ristoro è riconosciuto ai risparmiatori a seguito dell'accertamento, con relativa pronuncia dell'ACF, della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi dalle 4 banche risolte e dalle 2 in liquidazione coatta amministrativa. Sono da intendersi ricompresi tutti i servizi e le attività di investimento connessi alla, o comunque prestati in occasione della o finalizzati alla, compravendita degli strumenti finanziari in esame.

Da un punto di vista soggettivo, in linea con le finalità di ristoro - connesse alle vicende che hanno interessato le banche in questione e i relativi gruppi - gli strumenti finanziari devono essere stati "intermediati" attraverso le stesse banche risolte o liquidate ovvero attraverso soggetti all'epoca appartenenti ai loro gruppi.

Nello specifico, l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) ha accolto, fino ad ora, circa 470 ricorsi presentati dai risparmiatori delle banche sopra specificate che attraverso la disposizione in esame potranno essere ristorati in via immediata appena le risorse saranno messe nella disponibilità della CONSOB. Attraverso la disposizione, inoltre, si potranno ristorare entro il corrente anno quegli ulteriori risparmiatori (il cui numero ammonta a circa 410) che hanno già presentato il ricorso ove lo stesso sia accolto entro il 30 novembre 2018.

In ogni caso, lo stesso articolo 1, comma 1107, della legge n. 205 del 2017, disposizione evidentemente applicabile anche ai ristori corrisposti per effetto della modifica normativa in esame, espressamente prevede che dall'ammontare della misura di ristoro sono dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristori di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato.

Al fine di poter liquidare l'importo complessivamente spettante ai risparmiatori in misura pari al 30 per cento di quanto è stato (o sarà) liquidato dall'Arbitro per le controversie finanziarie, con un limite massimo di 100 mila euro, viene rifinanziato di 25 milioni di euro per l'anno 2018 il fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 affinché la CONSOB possa procedere quanto prima ad effettuare gli accrediti, nella misura spettante, a favore dei risparmiatori che ne avranno diritto.

Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Considerato che l'importo di 25 milioni di euro è pari all'ammontare complessivamente stanziato per l'anno 2018, si posticipa al 31 gennaio 2019 l'adozione del DPCM previsto dalla legge n. 205 del 2017.

La disposizione, nel suo complesso, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica atteso che l'integrazione del fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 avviene mediante corrispondente riduzione di un'autorizzazione di spesa già prevista a legislazione vigente e che la stessa costituisce limite di spesa.

Per quanto concerne le spese di accesso alle procedure arbitrali incardinate presso l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), le stesse non comportano alcun onere per i risparmiatori, atteso che il meccanismo di funzionamento del citato Organismo prevede che gli oneri di accesso alla procedura arbitrale gravino sulle disponibilità del fondo di cui

all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo n. 58 del 1998 che ha canali di alimentazione autonomi, quindi senza incidere sugli importi destinati a favore dei risparmiatori di cui alla presente disposizione. Tali importi, pertanto, hanno una finalità evidentemente vincolata.

Analogamente privo di effetti finanziari per la finanza pubblica è il coinvolgimento della CONSOB nel processo di ristoro dei risparmiatori che hanno già ottenuto ovvero otterranno entro il 30 novembre 2018 una pronuncia favorevole dall'ACF, considerato che la citata Autorità provvede alle spese occorrenti per il proprio funzionamento ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del 1994.

Al riguardo, si rileva che la lettera a) appare suscettibile di incrementare il numero dei soggetti che possono beneficiare dell'accesso al ristoro finanziario garantito dall'apposito Fondo, anche se il *plafond* complessivamente disponibile resta invariato.

Per quanto attiene alla lettera b), la possibilità di una liquidazione accelerata nella misura del 30% dell'importo liquidato determina oneri che sono comunque destinati ad essere contenuti entro il limite massimo di 25 milioni di euro e sono coperti attraverso un corrispondente incremento del fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

A sua volta, alla copertura di tale incremento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di ristoro finanziario di cui al comma 1106 della legge n. 205 del 2017, che dispone di una dotazione finanziaria pari, per il 2018, a 25 milioni di euro.

Ciò premesso, rilevato che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e che la copertura individuata non presenta profili problematici, si rappresenta che la platea indicata dalla RT, pari ad un massimo di 880 soggetti (nell'ipotesi in cui tutti i ricorsi già pendenti siano accolti), implica, sulla base della dotazione disponibile, un ristoro medio di circa 28.400 euro. Considerando che si tratta di una cifra condizionata al limite del 30% dell'importo riconosciuto (evidentemente prossimo ai 100.000 euro medi di riconoscimento del danno ingiusto), sarebbero utili dati sugli importi medi di danno finora riconosciuti in modo da poter dimostrare la congruità del limite di spesa rispetto al fabbisogno.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Lug 2018

[Nota di lettura n. 28](#)

A.S. 648: "Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità"

"

[Nota di lettura n. 29](#)

A.S. 675: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 25](#)

Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (**Atto del Governo n. 16**)

"

[Nota di lettura n. 26](#)

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea (**Atto del Governo n. 34**)

"

[Nota di lettura n. 30](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (**Atto del Governo n. 35**)

"

[Nota di lettura n. 31](#)

A.S. 717: "Conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

"

[Elementi di documentazione n. 3](#)

La revisione della spesa dei Ministeri in attuazione della Legge di bilancio 2018

"

[Nota di lettura n. 32](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**Atto del Governo n. 36**)

Ago 2018

[Nota di lettura n. 33](#)

A.S. 741: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Set 2018

[Nota di lettura n. 34](#)

Schema di D. Lgs. recante riforma dell'ordinamento penitenziario (**Atto del Governo n. 39**)

"

[Nota di lettura n. 35](#)

Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (**Atto del Governo n. 37**)

"

[Nota di lettura n. 36](#)

Disposizioni in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle intercettazioni (**Atto del Governo n. 38**)